



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di C.C. n.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento.....	4
Art. 2 - Individuazione delle entrate.....	4
Art. 3 - Regolamenti specifici.....	5
Art. 4 - Aliquote e tariffe.....	5
TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	5
Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
Art. 5 - Forma di gestione.....	5
Art. 6 - Responsabili delle entrate.....	6
Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione.....	6
Capo II - DENUNCE E CONTROLLI.....	7
Art. 8 - Attività di verifica e di controllo.....	7
Art. 9 - Dichiarazione tributaria.....	7
Art.10 - Accessi, ispezioni, verifiche.....	8
Art.11 - Avvisi di accertamento.....	8
Art.12 - Notificazione degli atti.....	9
Art.13- Omissione e ritardo dei pagamenti.....	9
Capo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI.....	9
Art.14 – Riscossione ordinaria.....	9
Art.15 - Riscossione coattiva.....	10
Art.16 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento.....	10
Capo IV - COMPENSAZIONE.....	12
Sezione I Compensazione tra entrate comunali.....	12
Art.17 - Compensazioni tra crediti e debiti.....	12
Art.18 - Divieti.....	12
Art.19 - Dichiarazione di compensazione.....	12
Art.20 - Controllo delle dichiarazioni.....	12
Sezione II Compensazione tra entrate e uscite	
Art. 20 <i>bis</i> - Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente nell'ambito della cessione di beni o prestazioni di servizi	13
Capo V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI.....	14
Art.21 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari.....	14
Art.22 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.....	14
Art.23 - Limiti di esenzione per rimborsi.....	15
Art.24 - Rimborsi.....	15
Art.25 - Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni.....	15
Capo VI – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	16
Art.26 - Applicazioni e irrogazioni delle sanzioni.....	16
Art.27 - Esimenti.....	16



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art.28 - Ravvedimento del contribuente.....	17
TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	18
Capo I – CONTENZIOSO.....	18
Art.29 - Contenzioso.....	18
Art.30 - Contraddittorio e Autotutela.....	18
Art.31 - Effetti.....	21
Art.32 - Valutazione.....	21
Art.33 - Perfezionamento e sanzioni.....	21
Capo II-L'AUTOTUTELA.....	22
Art.34 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.....	22
Art.35 - Ambito di applicazione dell'autotutela.....	22
Art.36 - Limiti all'esercizio dell'autotutela.....	23
Art.37 - Sospensione amministrativa degli atti.....	24
Capo III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	24
Art.38- Istituto dell'accertamento con adesione.....	24
Art.39 - Ambito di applicazione dell'istituto.....	24
Art.40 - Attivazione del procedimento di definizione.....	25
Art.41 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale.....	25
Art.42 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	26
Art.43 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione.....	26
Art.44 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire...27	
Art.45 - Procura.....	27
Art.46 - Contraddittorio.....	27
Art.47 - Atto di accertamento con adesione.....	28
Art.48 - Modalità di versamento. Rateizzazione.....	28
Art.49 -Perfezionamento dell'adesione.....	28
Art.50 - Effetti della definizione.....	29
Art.51 - Riduzione delle sanzioni.....	29
Art.52 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute.....	29
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	29
Art.53 - Norme transitorie.....	29
Art.54 - Norme finali.....	30
Art.55 - Entrata in vigore.....	30



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
3. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.
5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate
 - a. le entrate tributarie;
 - b. le entrate derivanti dall'occupazione di suolo pubblico e dalle varie forme di pubblicità;
 - c. le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - d. le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - e. le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - f. le entrate derivanti dai canoni d'uso;
 - g. le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

- h. le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- i. le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- j. le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
- k. le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

2. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti.

3. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Art. 3 – Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Aliquote e tariffe

1. Il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, provvede alla determinazione delle aliquote e delle Tariffe dei tributi comunali.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate per l'anno precedente.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forma di gestione

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5°, del Decreto Legislativo 15.12.1997, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza. La scelta non deve comportare oneri aggiuntivi per il



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

contribuente.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

Art.6 – Responsabili delle entrate

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il funzionario responsabile del tributo al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c. forma i ruoli e gli elenchi per la riscossione anche coattiva;
- d. dispone i rimborsi;
- e. cura il contenzioso come disposto dall'art. 31;
- f. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dal Titolo III Capo II, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al Titolo III Capo III;
- g. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- i. comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

3. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

4. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Art.8 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 9 – Dichiarazione tributaria

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

- ✓ l'indicazione del contribuente o del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
- ✓ i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- ✓ ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- ✓ la firma per sottoscrizione.

2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica.

3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

4.L'Ufficio Tributi comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

Art. 10 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.
7. Qualora il contribuente non permetta l'accesso, il Comune potrà basare il proprio controllo e l'accertamento su presunzioni semplici.

Art. 11 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è improntata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- ✓ direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
- ✓ a mezzo atto giudiziario;
- ✓ posta elettronica certificata;
- ✓ messo notificatore;
- ✓ a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi. Inoltre, quando possibile le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.

Capo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 14 – Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- ✓ permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- ✓ velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- ✓ assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

✓ ottimizzano i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
4. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui precedente art. 13 vengono attivate le procedure per la riscossione coattiva.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento comunale che detta disposizioni in materia e per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art.16 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda, alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a dieci rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quindici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a venti rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventotto rate mensili;
- g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili.
- h) da euro 20.000,01 fino a quarantotto rate mensili.

3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare (oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione). L'ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

4. La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza di situazioni di morosità del debitore relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

5. [abrogato].

6. [abrogato].

7. [abrogato].

8. [abrogato].

9. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

10. Le rate mensili nel quale il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

11. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

12. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

13. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

14. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

15. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

16. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Capo IV – COMPENSAZIONE

SEZIONE I

COMPENSAZIONE TRA ENTRATE COMUNALI

Art. 17 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente nell'ambito delle entrate comunali

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente regolamento.
2. Le richieste di compensazione di cui al comma 1 devono essere indirizzate al Funzionario Responsabile dell'entrata per la quale è richiesta la compensazione con le modalità indicate nel successivo art. 19.
3. È compito del Funzionario Responsabile individuare di volta in volta la tipologia e l'entità dei crediti e debiti da compensare in base ai principi di economicità ed efficienza e nel rispetto delle modalità contabili in ordine alla trasparenza delle compensazioni effettuate.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Funzionario Responsabile può disporre d'ufficio la compensazione, adottando apposito atto motivato, da comunicare alla parte interessata.
5. Sulle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

Art. 18 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza e della esigibilità ovvero sulle quali penda un contenzioso.

Art. 19 - Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che intenda avvalersi della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Art. 20 - Controllo delle dichiarazioni

1. Il Funzionario Responsabile controlla le dichiarazioni presentate e, prima della scadenza del termine per



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

il pagamento della rata per l'anno in oggetto, emette apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.

2. Qualora il contribuente, in assenza del provvedimento di autorizzazione, proceda alla compensazione di importi a debito con importi a credito, l'Ufficio, ove ne ravvisi l'infondatezza, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

SEZIONE II

COMPENSAZIONE TRA ENTRATE E USCITE

Art. 20 bis - Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente nell'ambito della cessione di beni o prestazioni di servizi

1. È ammessa la compensazione fra debiti scaduti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie (ivi comprese le somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e i crediti maturati nei confronti dell'Ente, facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c.

2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare tali crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare apposita richiesta all'Ufficio Ragioneria compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale. La domanda può essere presentata direttamente a mani presso lo sportello del Protocollo Generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo pec reperibile sul sito istituzionale.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- indicazione del credito da compensare ed il relativo titolo (limitatamente alla quota netta da pagare calcolata secondo le disposizioni di legge, iva split, ritenuta d'acconto ecc.);
- tipologia ed importo dell'entrata comunale dovuta;
- affermazione espressa che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese;
- consapevolezza che la domanda potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73).

4. L'Ufficio Ragioneria evaderà la richiesta di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sua ricezione



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

mediante l'assunzione di un apposito provvedimento dirigenziale. L'inutile decorso del termine di trenta giorni deve essere inteso come rigetto dell'istanza.

5. In caso di compensazione disposta su iniziativa dell'Ente l'Ufficio Ragioneria, al momento dell'emissione del mandato di pagamento relativo a fatture per la cessione di beni o prestazioni di servizi, verificata la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti, procede alla verifica della presenza di debiti tributari ed extratributari certi, liquidi ed esigibili tramite consultazione degli archivi del software di contabilità e dell'Agente della riscossione.

Accertata la presenza di debiti, l'Ufficio Ragioneria provvede a:

- richiedere al Funzionario Responsabile dell'entrata comunale interessata una certificazione attestante l'esigibilità delle somme dovute all'Ente e il loro effettivo ammontare;
- trasmettere al contribuente una "comunicazione preventiva" con invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni; in assenza di regolarizzazione l'Ufficio adotta i provvedimenti consequenziali, quali:

o recupero del debito a carico del fornitore mediante emissione di mandato di pagamento a compensazione con reversale di incasso sul capitolo ed accertamento di competenza;

o ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e secondo i principi contabili.

Capo V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 21 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore all'importo previsto dal regolamento di ogni singolo tributo.

2. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.

Art. 22 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal Comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

- ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- ✓ consistenza della massa attiva;
- ✓ tempi per ottenere il pagamento;
- ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, qualora:

- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;
- b) sia stata accertata, con le relative procedure, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

Art. 23 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso delle entrate (tributarie e/o extratributarie) se l'importo spettante, comprensivo di interessi, riferito a ciascuna entrata e per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore ai limiti previsti nei singoli Regolamenti propri di quella entrata.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 25 – Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni.

1. La misura del tasso di interesse da applicare per i tributi locali e alle entrate non tributarie per i periodi di imposta successivi a quello di approvazione del presente regolamento è individuato nella stessa misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

CAPO VI – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 26– Applicazione e irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono disciplinate dai Decreti Legislativi n.ri 471,472, 473 del 23/12/1997 e successive modifiche. Compete al funzionario responsabile dei singoli tributi la determinazione e l'applicazione delle sanzioni nei limiti minimi e massimi previsti dai succitati decreti legislativi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art. 7, D. Lgs. 472/97.
3. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono ai sensi dell'Articolo 16 del D. Lgs.472/1997.
4. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie disciplinate da apposito regolamento, sono stabilite nel regolamento medesimo.
6. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie non disciplinate da apposito regolamento, sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 27 - Esimenti

1. Nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede tra contribuente e Amministrazione, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nei casi previsti all'Art. 10 dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge 212 del 2000, ovvero qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa. Inoltre le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art. 28 – Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza. Il ravvedimento operoso è previsto per tutti gli adempimenti e consiste nella spontaneità della regolarizzazione.
2. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente e contestualmente il pagamento:
 - dell'imposta dovuta;
 - degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
 - della sanzione in misura ridotta.
3. Le sanzioni amministrative connesse al ravvedimento operoso delle violazioni compiute sono:
 - sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno;
 - sanzione ridotta al 1,5% per i versamenti eseguiti tra il 15° ed il 30° giorni;
 - sanzione ridotta al 1,67% per i versamenti eseguiti tra il 31° ed il 90° giorni;
 - sanzione ridotta al 3,75% per i versamenti eseguiti dal 91° giorno al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
 - sanzione ridotta al 4,29% per i versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - sanzione ridotta al 5,00% per i versamenti eseguiti oltre i due anni dall'omissione o dall'errore.

Tabella riepilogativa

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione da ravvedimento	Sanzione ridotta da ravvedimento
entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,50%
dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5,00%
--	-----	-----	-------

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I – CONTENZIOSO

Art. 29 – Contenzioso

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o dell'entrata effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. È compito del Funzionario Responsabile del tributo o dell'entrata, seguire con cura tutto il procedimento del contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 30 – Contraddittorio e Autotutela

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n.119/2018 e smi.
3. Il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente:
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Comunale, nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all'art. 10 dal D.M.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n.163.

4. Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000, in cui è ammessa la difesa in proprio, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
 - a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
 - mediante consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spilarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo del Comune);
5. La Costituzione in Giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT.
6. L'obbligo del deposito con modalità telematiche non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. N° 546/92).
7. Nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, è applicabile alle controversie il "Principio del contraddittorio".
8. Non sussiste tuttavia il diritto al contraddittorio, come stabilito da Decreto Legislativo sopra richiamato, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
9. Il principio del contraddittorio informato non risulta applicabile nei casi in cui l'avviso di accertamento sia riferito ad una contestazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, e di omessa dichiarazione nei casi in cui i dati siano acquisibili d'ufficio (atti notarili, atti catastali, successioni, dichiarazioni di residenza anagrafica, pratiche SUAP ecc.).
10. Salvo quanto indicato ai precedenti commi 8 e 9, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

- 11.**In applicazione al principio del contraddittorio informato ed effettivo, l'amministrazione comunica in maniera preventiva al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, che risultano necessari ed opportuni degli approfondimenti in merito al tributo da versare; tale comunicazione preventiva dovrà essere redatta in modo da rendere più semplice e chiaro al contribuente il tema da approfondire, allegando eventualmente anche lo schema di atto predisposto per la notifica, assegnando un termine non inferiore a 60 GG (sessanta giorni) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
- 12.**L'atto adottato all'esito del contraddittorio, compiutamente redatto e contenente una chiara ricostruzione, potrà essere citato e/o allegato all'eventuale successivo avviso di accertamento qualora il contraddittorio non abbia portato ad una risoluzione preventiva della controversia.
- 13.**In applicazione agli artt. n. 1 e n. 4 del D. Lgs. 220/2023 sono aggiunti, agli atti impugnabili contemplati dall'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, la lettera g-bis che introduce la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n.212, e la lettera g-ter che consente di impugnare il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.212.
- 14.**Ai sensi del novellato articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, sono ammessi i ricorsi contro i dinieghi alle istanze di autotutela.
- 15.** Il D. Lgs. 219/2023, integrando lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) con gli artt. 10-quater e 10-quinquies, disciplina l'esercizio del potere di autotutela "obbligatoria" e "facoltativa", definendo nello specifico:
- autotutela "obbligatoria", l'obbligo per l'amministrazione di ritirare spontaneamente atti che siano viziati da errori palesi, come scambio di persona, errori di calcolo o mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
 - autotutela "facoltativa", la facoltà per l'amministrazione di annullare comunque atti ritenuti illegittimi, ancorché divenuti definitivi e/o in pendenza di un giudizio.
- 16.**Nel caso di autotutela obbligatoria, il ricorso sarà possibile anche se l'amministrazione rimane inerte, manifestando un diniego tacito all'istanza di parte; nel caso di autotutela facoltativa, è possibile impugnare soltanto il "rifiuto espresso" all'istanza di parte, con la conseguenza che sarà necessario ottenere dall'amministrazione un apposito provvedimento di diniego.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art. 31 - Effetti

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, Dl 50/2017.

Art. 32 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 33 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione di cui all'art. 8 del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.
3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 15.000,00, è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50.000,00. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio competente rilascia al contribuente copia dell'atto di accordo.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 34 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Funzionario Responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 35 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.
2. Il Funzionario Responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 30 giorni.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

5. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di decorso del termine opera l'istituto del silenzio assenso.

6. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede

all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 36- Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- ✓ per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, difetto di giurisdizione);
- ✓ per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art. 37 - Sospensione amministrativa degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere in via amministrativa gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati. Detta sospensione non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.
2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
 - b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.
3. [abrogato].
4. La sospensione dell'atto cessa:
 - a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
 - b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 38 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, trova applicazione nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 39 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

- ✓ i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- ✓ i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- ✓ i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

2. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 40 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il Responsabile del Procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 41 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare un invito a comparire al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

2. Nell'invito a comparire il Funzionario Responsabile specifica:

- ✓ il tributo;
- ✓ i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- ✓ gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- ✓ le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti, in caso di definizione agevolata, e le relative motivazioni;
- ✓ il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio;

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 42 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 41, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata ovvero tramite PEC o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del Funzionario Responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 43 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art. 44 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio
dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 45 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto all'autentica. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 46 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Rimane obbligo del contribuente di attivarsi per fissare un nuovo incontro.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

Art. 47 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 48 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 15.000,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:

- 8 rate trimestrali per importi fino a € 50.000,00;
- 16 rate trimestrali per importi superiori a € 50.000,00.

3. [abrogato].

4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 49 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con l'effettivo versamento di rate pari complessivamente alla metà dell'intero dovuto.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art. 50 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - ✓ definizione riguardante accertamenti parziali;
 - ✓ sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 51 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 52 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà (45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, così come previsto dall'art. 15 *ter* comma 2 del D.P.R. n. 602/1973).

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento generale delle entrate comunali così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.08.2020.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Art. 54 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- ✓ i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme di legge.